

Civico Di Cristina Benfratelli

**AVVISO PER LA COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI DELLE IMPRESE DI
FIDUCIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ART. 36 COMMA 2 LETT. a),
b), c) D.LGS. N. 50/16 E S.M.I.**

Visto il D.P.R. n.207/10 (per le parti rimaste vigenti);

Visto in particolare l'art.24 della citata L.R. n.8 del 17 maggio 2016 la quale disponendo che a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione.

Visto l'art.36 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. che regola, tra l'altro, le modalità di acquisizione dei lavori sotto la soglia di 1.000.000,00 di euro;

Vista la Linea Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

SI RENDE NOTO CHE:

ART.1

Questa Amministrazione deve costituire tre Elenchi delle Imprese di Fiducia per l'affidamento di lavori ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a), b) e c) del D.Lgs. n.50/2016, così distinti:


1. Elenco Imprese di Fiducia per l'affidamento di lavori ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;
2. Elenco Imprese di Fiducia per l'affidamento di lavori ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;
3. Elenco Imprese di Fiducia per l'affidamento di lavori ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. c) per affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro;

L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad uno o più elenchi.

ART.2

Fermo restando quanto previsto dall'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono richiedere l'iscrizione all'Elenco delle Imprese di Fiducia per l'affidamento dei lavori sotto un milione di euro qualora risultino in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- 1) Per appalti di importo eccedente i 150.000,00 euro, e fino a 1.000.000,00 di euro, le imprese devono essere in possesso dell'attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici (S.O.A.) per la categoria dei lavori corrispondente;
- 2) Per appalti di importo inferiore e fino a 150.000,00 euro, le imprese devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.90 del D.P.R. n. 207/2010.



Civico Di Cristina Benfratelli

Si precisa che, nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione S.O.A. relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta per i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

ART.3

1. Per ottenere l'iscrizione all'Elenco le imprese interessate devono presentare apposita istanza, indirizzata al Commissario dell'ARNAS Civico, Piazza Nicola Leotta, 4, 90127 Palermo, redatta mediante ricorso alla modulistica pubblicata sul sito istituzionale www.arnascivico.it.

L'istanza, in plico sigillato con l'indicazione del mittente e della seguente dicitura "Richiesta inserimento Elenco (e/o Elenchi) n. ____ (indicare gli elenchi per cui si inoltra richiesta) per lavori ex art.36 comma 2 lett. a), b) e c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i." deve pervenire via raccomandata A/R o p.e.c. entro e non oltre le ore ____ del giorno _____.

Al fine della formazione dell'Elenco non verranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine stabilito dal presente avviso.

L'istanza deve essere corredata, pena l'esclusione, dalle seguenti dichiarazioni e documentazioni:

- A) Dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e successive modifiche ed integrazioni, sull'insussistenza di cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
 - B1) Certificato di attestazione di qualificazione S.O.A. per le categorie di cui si chiede l'iscrizione per lavori sopra i 150.000,00 euro
oppure
 - B2) Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.90 del d.P.R. 207/2010 per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro, specificando le categorie dei lavori di cui si chiede l'iscrizione;
 - C) Dichiarazione sul possesso delle attività specifiche e di tutti gli elementi contenuti nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.-Ufficio Registro Imprese-, ivi compresa l'annotazione fallimentare ed antimafia.
 - D) Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità ai sensi dell'art.38 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Amministrazione procederà alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.
 3. L'Amministrazione procederà alla pubblicazione degli avvisi di aggiornamento dei costituenti Elenchi con cadenza annuale.



Civico Di Cristina Benfratelli

ART.4

L'iscrizione agli 'Elenchi ha effetto permanente.

Ogni impresa ha l'obbligo, pena la sospensione dall'Elenco, di possedere p.e.c. (tutte le successive comunicazioni avverranno a mezzo p.e.c. da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'A.R.N.A.S. ospedalecivicopa@pec.it) e di comunicare tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione, entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.

Dopo la prima formazione degli Elenchi, le nuove iscrizioni decorrono, a seguito di aggiornamento degli Elenchi, dall'inizio di ogni anno. A tal fine, le domande di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro il 30 novembre di ogni anno.

ART.5

1. L'efficacia dell'iscrizione può essere sospesa al verificarsi di uno dei seguenti casi:
 - A) Sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
 - B) Siano in corso procedimenti penali relativi a delitti che, per la loro natura o gravità, facciano venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'Albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 e successive modifiche e integrazioni;
 - C) Sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
 - D) Siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - E) Sia stata rilevata inosservanza stabilita dal comma 2 del precedente art.4.
2. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il provvedimento è adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 determina altresì la durata della sospensione.
4. Il provvedimento di sospensione è preceduto dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati, con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.



Civico Di Cristina Benfratelli

5. La mancata risposta a due inviti (per mancata risposta non si intende la comunicazione dell'impossibilità a poter partecipare) nello stesso anno, comporta la sospensione dall'elenco per sei mesi dalla data di scadenza del secondo invito.

ART.6

- 1) Sono cancellati dall'Elenco gli iscritti per i quali si verifichi uno dei casi di esclusione indicati dall' art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i..

Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

ART.7

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito informatico di questa A.R.N.A.S..